

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 595/2003 della Commissione, del 1° aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
	Regolamento (CE) n. 596/2003 della Commissione, del 1° aprile 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento	3
*	Regolamento (CE) n. 597/2003 della Commissione, del 1° aprile 2003, relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea	8
	Regolamento (CE) n. 598/2003 della Commissione, del 1° aprile 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento	11
*	Regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione, del 1° aprile 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾	15
	Regolamento (CE) n. 600/2003 della Commissione, del 1° aprile 2003, che stabilisce di non procedere ad alcuna aggiudicazione delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 219/2003	17

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 595/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1° aprile 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	106,8
	204	90,8
	212	107,6
	999	101,7
0707 00 05	052	131,9
	096	48,8
	204	74,2
	999	85,0
0709 10 00	220	187,0
	999	187,0
0709 90 70	052	110,0
	204	145,0
	999	127,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	65,8
	204	45,6
	212	61,6
	220	42,8
	624	72,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	57,7
	060	64,4
	388	80,4
	400	104,9
	404	94,1
	508	81,7
	512	82,6
	524	70,7
	528	76,2
	720	118,1
0808 20 50	728	102,5
	999	87,6
	388	69,3
	512	67,5
	528	62,1
	720	49,1
	999	62,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 596/2003 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 2003

relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara periodica.
- (2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, in particolare i titoli II e III.
- (3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara.
- (4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (7) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai

regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 ⁽⁶⁾.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento:

- 5 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 3 500 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 5 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 5 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 10 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,
- 406 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese,
- 5 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 2 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 5 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 1 255 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 398 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 11 298 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 564 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
- 490 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 36 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- a) 7 aprile 2003
- b) 22 aprile 2003
- c) 12 maggio 2003
- d) 10 giugno 2003

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

4. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

5. Per ogni gara sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento nonché la data della gara di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.

8. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante fax a ciascun concorrente.

2. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ⁽¹⁾ tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ DG Agricoltura, D2: numero di fax (32-2) 295 36 13.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DANMARK	— Forfjerdinger	406
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	5 000
	— Vorderviertel	5 000
ESPAÑA	— Cuartos traseros	5 000
	— Cuartos delanteros	5 000
FRANCE	— Quartiers arrière	3 500
	— Quartiers avant	5 000
ITALIA	— Quarti anteriori	2 000
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	10

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Hinterhese (INT 11)	2,5
	— Kugel (INT 12)	0,2
	— Oberschale (INT 13)	0,8
	— Unterschale (INT 14)	444,2
	— Hüfte (INT 16)	402,3
	— Roastbeef (INT 17)	253,8
	— Lappen (INT 18)	3,2
	— Hochrippe (INT 19)	125,5
	— Vorderviertel (INT 24)	22,5
ESPAÑA	— Lomo de intervención (INT 17)	41,8
	— Paleta de intervención (INT 22)	76,0
	— Pecho de intervención (INT 23)	116,5
	— Cuarto delantero de intervención (INT 24)	163,8

Estado miembro	Productos ⁽¹⁾	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse ⁽¹⁾	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα ⁽¹⁾	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products ⁽¹⁾	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits ⁽¹⁾	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti ⁽¹⁾	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten ⁽¹⁾	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos ⁽¹⁾	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet ⁽¹⁾	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Ungefärlig kvantitet (ton)
FRANCE	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	705,9
	— Tranche d'intervention (INT 13)	1 620,4
	— Semelle d'intervention (INT 14)	1 731,0
	— Rumsteck d'intervention (INT 16)	2 046,4
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	1 631,0
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	640,0
	— Épaule d'intervention (INT 22)	121,6
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	1 206,7
	— Avant d'intervention (INT 24)	1 595,0
IRELAND	— Intervention shoulder (INT 22)	107,8
	— Intervention forequarter (INT 24)	456,1
ITALIA	— Girello d'intervento (INT 14)	226,6
	— Filetto d'intervento (INT 15)	65,6
	— Scamone (INT 16)	85,2
	— Roastbeef d'intervento (INT 17)	111,9
NEDERLAND	— Interventieschouder (INT 22)	3,6
	— Interventieborst (INT 23)	31,6

⁽¹⁾ Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) n.º 562/2000.

⁽¹⁾ Se bilag III og V til forordning (EF) nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Βλέπε παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.

⁽¹⁾ See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.

⁽¹⁾ Voir annexes III et V du règlement (CE) n.º 562/2000.

⁽¹⁾ Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.

⁽¹⁾ Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.º 562/2000.

⁽¹⁾ Katso asetuksen (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.

⁽¹⁾ Se bilagorna III och V i förordning (EG) nr 562/2000.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Inter-
ventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies —
Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interven-
tiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorga-
nens adresser**

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49-69) 1564-704/772; Telex 411727; Telefax (49-69) 1564-790/985

DANMARK

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for Fødevare Erhverv
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 95 80 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 95 80 34

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34-91) 347 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34-91) 521 98 32, 522 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone (33-1) 44 68 50 00; télex 215330; télécopieur (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food
Johnston Castle Estate
County Wexford
Ireland
Tel. (353-53) 634 00; fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. (39) 06 449 49 91; telex 61 30 03; fax (39) 06 445 39 40/444 19 58

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
p/a LASER Roermond
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Nederland
Tel. (31-475) 35 54 44; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agramarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (43-1) 33 15 12 20; Telefax: (43-1) 33 15 12 97

REGOLAMENTO (CE) N. 597/2003 DELLA COMMISSIONE**del 1° aprile 2003****relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce, fra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, nonché di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli orga-

nismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alle vendite pubbliche di alcole ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, in quattro partite numerate 18/2003 CE, 19/2003 CE, 20/2003 CE e 21/2003 CE di un quantitativo rispettivamente di 50 000 ettolitri, di 90 000 ettolitri, 100 000 ettolitri e di 10 000 ettolitri a 100 % vol. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano.

Articolo 2

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato del presente regolamento. Le partite sono attribuite a quattro aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 3

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura, Unità D-4
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 92 52
Indirizzo e-mail: agri-d4@cec.eu.int

Articolo 4

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 272 del 10.10.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 5

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 19 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatrici costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti

secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri in cui è conservato l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati diretti ad accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine, essi possono:

- avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000,
- procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

**VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO
NELLA COMUNITÀ EUROPEA PARTITE NN. 18/2003 CE, 19/2003 CE, 20/2003 CE e 21/2003 CE**

I. Luogo di magazzino, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e n. della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Aziende riconosciute, articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000
SPAGNA Partita n. 18/2003 CE	Tarancón	B-3	24 446	27	grezzo	Ecocarburantes españoles SA
	Tomelloso	5	25 554	27	grezzo	
	Totale		50 000			
SPAGNA Partita n. 19/2003 CE	Tarancón	A-5	24 444	27	grezzo	Bioetanol Galicia SA
		B-5	24 771	27	grezzo	
		B-2	12 259	27	grezzo	
	Tomelloso	5	28 526	27	grezzo	
	Totale		90 000			
ITALIA Partita n. 20/2003 CE	Aniello Esposito-Pomigliano D'Arco (NA)		2 800	30	grezzo	Sekab (Svensk Etanolkemi AB)
	Balice-Valenzano (BA)		8 100	27 + 35	grezzo	
	Bertolino-Partinico (PA)		10 800	30	grezzo	
	Bonollo-Paduni (FR)		10 600	27	grezzo	
	Caviro-Faenza (RA)		1 600	27	grezzo	
	Cipriani-Chizzola di Ala		2 500	27 + 35	grezzo	
	D'Auria-Ortona (CH)		10 000	27	grezzo	
	Di Lorenzo-Pontevalleceppi (PG)		17 600	27 + 35	grezzo	
	Dister-Faenza (RA)		4 800	27	grezzo	
	Enodistil-Alcamo (TP)		5 400	27	grezzo	
	Gedis-Marsala (TP)		8 600	27 + 30	grezzo	
	Mazzari-S. Agata Sul Santerno (RA)		4 600	27	grezzo	
	Neri-Faenza (RA)		1 900	27 + 35	grezzo	
	S.V.A.-Ortona (CH)		3 400	27 + 30	grezzo	
	S.V.M.-Sciacca (AG)		1 100	27	grezzo	
	Trapas-Petrosino (TP)		6 200	30	grezzo	
	Totale		100 000			
ITALIA Partita n. 21/2003 CE	De Luca-Novoli		3 600	27 + 35	grezzo	Altia Corporation
	Bonollo-Paduni		4 400	27	grezzo	
	Cipriani-Chizzola di Ala (TN)		2 000	27	grezzo	
	Totale		10 000			

II. L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [telefono (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

III. L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [telefono (39) 06 494 99 91; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39) 064 45 39 40/445 46 93].

REGOLAMENTO (CE) N. 598/2003 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 2003

relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 28, paragrafo 2, e 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione di certe misure eccezionali d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno porre in vendita scorte provenienti da queste misure mediante una procedura di gara periodica.
- (2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, in particolare i titoli II e III.
- (3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara.
- (4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(7) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 ⁽⁶⁾.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento acquistate in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2001 ⁽⁸⁾, dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 590/2001 ⁽⁹⁾ e dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1209/2001 ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2579/2001 ⁽¹¹⁾:

- 24 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 609 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 1 083 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 25 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese,
- 63 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,
- 15 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,

⁽⁵⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45.

⁽⁸⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 44.

⁽⁹⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽¹¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 68.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

- 38 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,
- 358 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 651 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 16 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- a) 7 aprile 2003;
- b) 22 aprile 2003;
- c) 12 maggio 2003;
- d) 10 giugno 2003,

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

4. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

5. Per ogni gara sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento nonché la

data della gara di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.

8. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante fax a ciascun concorrente.

2. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ⁽¹⁾ tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ DG Agricoltura, D2: numero di fax (32-2) 295 36 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionenstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Adresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49-69) 1564-704/772; Telex 411727; Telefax (49-69) 1564-790/985

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34-91) 347 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34-91) 521 98 32, 522 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone (33-1) 44 68 50 00; télex 215330; télécopieur (33-1) 44 68 52 33

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
p/a LASER Roermond
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Nederland
Tel. (31-475) 35 54 44; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agramarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (43-1) 33 15 12 20; Telefax: (43-1) 33 15 12 97

REGOLAMENTO (CE) N. 599/2003 DELLA COMMISSIONE**del 1° aprile 2003****che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La tutela della salute e del benessere degli animali deve essere basata innanzitutto sulla prevenzione, attraverso misure quali un'adeguata selezione delle razze e delle varietà e diete equilibrate e appropriate.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 impone condizioni ben precise in fatto di alimentazione animale. In particolare, le sostanze essenziali, come le vitamine, devono essere fornite con mezzi naturali.
- (3) Le norme armonizzate applicabili all'allevamento biologico sono piuttosto recenti e gli allevatori possono ancora incontrare difficoltà nell'ottenere animali capaci di adattarsi alle condizioni locali e/o nell'adeguarsi a sistemi di gestione appropriati nonché nel fornire ai propri animali tutti gli elementi essenziali di cui essi hanno bisogno per una crescita armoniosa, soprattutto per quanto riguarda talune vitamine liposolubili nel caso dei ruminanti.
- (4) È pertanto necessaria una deroga che autorizzi in condizioni specifiche, a titolo eccezionale e unicamente per un periodo di transizione, il ricorso alle vitamine A, D ed E.

(5) Tale autorizzazione sarà accompagnata dall'obbligo di notifica alla Commissione da parte degli Stati membri.

(6) Il comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91 non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente. Conformemente all'articolo 14, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la Commissione ha trasmesso la proposta al Consiglio. Poiché quest'ultimo non si è pronunciato entro il termine di tre mesi previsto al quinto comma dello stesso articolo 14, le misure proposte devono essere adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

- a) la parte B dell'allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell'allegato del presente regolamento;
- b) le parti C e D dell'allegato II sono modificate conformemente al punto 2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3.

ALLEGATO

1. Il punto 4.10 della parte B dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dal testo seguente:
«4.10. Per il pollame la razione utilizzata nella fase d'ingrasso deve contenere almeno il 65 % di un miscuglio di cereali, colture proteiche e semi oleosi.»
2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
 - a) alla parte C è aggiunto il punto 2.3 seguente:
«2.3. Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda.»
 - b) la parte D è modificata come segue:
 - i) al punto 1.2 è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma e durante un periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2005, l'autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzare l'uso di vitamine di sintesi del tipo A, D ed E per i ruminanti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
— le vitamine di sintesi sono identiche a quelle naturali,
— l'autorizzazione rilasciata dagli Stati membri si basa su criteri precisi ed è notificata alla Commissione.
I produttori possono avvalersi di questa autorizzazione soltanto se hanno dimostrato, con piena soddisfazione dell'organismo o servizio di controllo dello Stato membro, che la salute e il benessere dei propri animali non possono essere garantiti senza fare ricorso a dette vitamine di sintesi.»
 - ii) al punto 2 è aggiunto il testo seguente:
— «Lieviti di birra».

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2003 DELLA COMMISSIONE**del 1° aprile 2003****che stabilisce di non procedere ad alcuna aggiudicazione delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 219/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 219/2003 della Commissione, del 4 febbraio 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

(3) Non sono state presentate offerte nel quadro della quarta gara entro il termine fissato dal regolamento (CE) n. 219/2003. Non è quindi possibile procedere ad alcuna aggiudicazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non si procede ad alcuna aggiudicazione nel quadro della quarta gara prevista dal regolamento (CE) n. 219/2003, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 marzo 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 29 del 5.2.2003, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.